

ORDINANZA 2/ 2003

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Ancona

- **vista** la legge 28/01/1994 n°84 "Riordino della legislazione portuale" e successive modifiche e integrazioni ;
- **visti** gli articoli 6 comma 1 lett. a) e 8 comma 3 lett. f) della predetta legge e successive modificazioni, secondo cui competono all'Autorità Portuale la vigilanza ed il controllo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con poteri di regolamentazione ed ordinanza, relativamente alle operazioni portuali, come definite dall'art. 16 della citata legge 84/94, ed alle altre attività (soggette ad autorizzazione) commerciali ed industriali che si svolgono entro la circoscrizione territoriale di competenza ;
- **visto** in particolare l'art. 17 della legge 84/94 che attribuisce all'Autorità Portuale il compito di disciplinare la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese portuali ;
- **viste** le disposizioni attuative di cui al D.M. n°132//01 ;
- **acquisite** le valutazioni del Gruppo di Lavoro incaricato dal Comitato Portuale negli incontri del 16/10/2002 e 28/10/2002 ;
- **acquisito** il parere della Commissione Consultiva del 28/10/2002 e del Comitato Portuale in data 19/12/2002.

ORDINA

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato "**Regolamento per la fornitura di lavoro temporaneo**" che entra in vigore immediatamente.

Art. 2

Fatte salve le disposizioni della legge 1369/60 e le specifiche norme di cui agli artt. 13, 14 e 15 dell'allegato regolamento, i contravventori della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1174 C.N., ove il fatto non costituisca più grave reato e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone e/o cose in ragione del loro comportamento .

Ancona, li 8 gennaio 2003

Il Presidente dell'Autorità Portuale
Dott. Alessandro Pavlidi

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO NELLA CIRCOSCRIZIONE DELL'AUTORITA' PORTUALE D'ANCONA

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere:

- **Autorità:** Autorità Portuale di Ancona;
- **Legge:** la legge n° 84 del 28/1/94 e successive integrazioni e modificazioni;
- **Regolamento:** il presente regolamento;
- **Ambito portuale:** Circonscrizione Territoriale dell'Autorità Portuale di Ancona, individuata con DM 6 aprile 94, ivi comprese le aree contigue a quelle demaniali funzionalmente connesse e collegate al ciclo operativo della merce;
- **Operazioni portuali:** il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale, come definite dall'art.16 della Legge;
- **Servizi portuali:** attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, come definite dal comma 1 dell'art.2 del D.M. 132/01;
- **Ciclo delle operazioni portuali:** l'insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese portuali, autorizzate o concessionarie, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto, e viceversa, come definito dal comma 2 dell'art. 2 del D. M. 132/01;
- **Impresa fornitrice:** impresa autorizzata dall'Autorità ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 84/94 a fornire lavoro portuale temporaneo anche in deroga all'art. 1 della L. 23 ottobre 1960 n° 1369;
- **Imprese utilizzatrici:** imprese autorizzate ex artt.16, 18 e 21, comma 1, lett. a) della L.84/94 per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali;
- **Lavoratore temporaneo:** lavoratore alle dipendenze dell'impresa fornitrice;
- **Prestazioni di lavoro temporaneo:** prestazioni lavorative rese da uno o più lavoratori temporanei sotto il controllo, organizzazione e direzione dell'impresa utilizzatrice per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo della impresa medesima;
- **Autorizzazione:** l'autorizzazione, rilasciata dall'Autorità all'impresa fornitrice per la fornitura di lavoro portuale temporaneo;
- **Canone:** la somma determinata dall'Autorità che è tenuta a corrispondere l'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo;
- **Cauzione:** la somma determinata dall'Autorità che l'impresa autorizzata ai sensi del presente Regolamento è tenuta a corrispondere a garanzia del corretto esercizio delle attività svolte;
- **Tariffe:** i costi delle prestazioni di lavoro temporaneo rese dall'impresa fornitrice alle imprese utilizzatrici.

Articolo 2

Oggetto

Il presente Regolamento è adottato dall'Autorità per disciplinare, ai sensi dell'art. 17 comma 10 della L. 84/94 - così come modificata dalla L. 30/6/2000 n° 186 – e dell'art. 4 del D.M. 6 febbraio 2001 n. 132, l'attività dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nell'ambito del porto di Ancona, anche in deroga all'art. 1 della L. 1369/60, alle imprese di cui agli artt. 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L. 84/94.

L'attività dell'impresa fornitrice, che deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo alle imprese ex artt. 16 e 18 della Legge, autorizzate all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, consiste in:

- selezione e gestione dei lavoratori temporanei in organico;
- acquisizione di ulteriori risorse umane attraverso il ricorso al lavoro interinale, in conformità alla disciplina del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, ai sensi dell'art. 17 c. 7 lett. c) della Legge;

- formazione dei lavoratori portuali temporanei da avviare alle imprese utilizzatrici;
- avviamento dei lavoratori portuali temporanei alle imprese utilizzatrici;
- gestione amministrativa e contabile delle risorse umane disponibili.

Articolo 3

Rilascio e durata dell'autorizzazione

Verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti, l'Autorità Portuale provvede, entro 120 giorni dall'individuazione dell'impresa al rilascio alla stessa dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di fornitura del lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui all'articolo 17, comma 2, della Legge 84/94 con le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo e del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n°132/2001; detta dismissione può avvenire anche successivamente all'individuazione dell'impresa che sarà autorizzata alla fornitura del lavoro temporaneo.

L'autorizzazione ha una durata pari ad anni cinque, al termine dei quali l'Autorità Portuale avvierà le procedure per il rilascio di una nuova autorizzazione.

Articolo 4

Organico dell'impresa fornitrice

1. L'impresa fornitrice di manodopera temporanea deve mantenere per il primo anno di attività un organico di 11 dipendenti, (o soci lavoratori se l'impresa è una società cooperativa) di cui almeno 10 lavoratori portuali temporanei da avviare presso le imprese utilizzatrici.
2. Il suddetto numero è rideterminato in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte e della composizione e del numero delle imprese portuali autorizzate ex art. 16 L. 84/94, con atto del Comitato Portuale, sentita la Commissione Consultiva Locale. Nel rideterminare l'organico dell'impresa fornitrice, si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:
 - a) qualità e quantità dei servizi offerti dalle imprese portuali autorizzate alla fornitura di appalti di servizi alle altre imprese portuali, di cui all'art. 3 lett. E) del regolamento per l'esercizio della operazioni portuali nel porto di Ancona;
 - b) effettive esigenze delle attività svolte ai sensi dell' art. 17 c. 10 della Legge;
 - c) andamento del traffico e previsioni di sviluppo;
 - d) livello di utilizzo del lavoro temporaneo da parte delle imprese utilizzatrici;
 - e) andamento della fruizione del lavoro temporaneo da parte dell'impresa fornitrice ;
 - f) qualifiche professionali maggiormente richieste;
3. Qualora nel corso dell'anno il numero di cui sopra si riduca per licenziamenti, dimissioni, pensionamenti, etc. l'eventuale assunzione di nuovo personale, per il reintegro dell'organico, è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Autorità Portuale che procederà a verificare l'attualità della consistenza qualitativa e quantitativa di cui al punto 2.
4. Il Comitato Portuale può, in occasione della determinazione del numero di cui al punto 2, stabilire le qualifiche del personale di cui l'impresa fornitrice deve disporre per far fronte alle richieste delle imprese utilizzatrici.
5. In caso d'aumento e/o di reintegro del personale l'impresa fornitrice deve dare la preferenza di assunzione ai soci e dipendenti dell'impresa trasformata ex art. 21, c. 1 l. b) L. 84/94, che risultino in esubero.

Articolo 5

Avviamento della manodopera temporanea

1. L'impresa fornitrice avvia i lavoratori temporanei alle imprese utilizzatrici in base alle richieste di queste ultime, in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo; i lavoratori temporanei svolgono la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell'impresa utilizzatrice.

2. Le richieste sono soddisfatte alla luce dei principi di trasparenza ed imparzialità, rispettando i seguenti criteri:
 - l'ordine di presentazione delle stesse;
 - in proporzione al numero di giornate richieste dalle imprese utilizzatrici;
 - nei casi e nella percentuale massima previsti dall'art. 64 del CCNL di riferimento, rispetto all'organico complessivo impiegato a tempo indeterminato dalle imprese utilizzatrici nelle mansioni previste dal presente regolamento.
3. La richiesta di manodopera temporanea è numerica e può essere effettuata a giornata in base all'orario ordinario contrattuale o a uno o più turni, secondo il regolamento operativo che sarà predisposto dal fornitore del servizio ed approvato dall'Autorità Portuale.
4. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
 - il numero dei lavoratori richiesti e se la richiesta è a turni o ad orario contrattuale ordinario;
 - le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;
 - il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
 - assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
 - assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di comunicare e di rimborsare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi di miglior favore applicati ai propri dipendenti, non soci di cooperative;
 - assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice del servizio gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo;
 - assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché al versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice;
 - la data, l'inizio ed il termine del contratto per le prestazioni di lavoro temporaneo.
5. L'impresa fornitrice non deve concedere contemporaneamente ferie e permessi ad un numero di lavoratori superiore ad un quinto dell'organico. Il personale che non ha goduto le ferie durante i periodi di picchi di lavoro può scegliere un ulteriore periodo; l'impresa fornitrice avvalendosi a sua volta dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi della Legge 196/97 ed in conformità alla disciplina del vigente C.C.N.L. di settore, deve fare in modo che il personale effettivamente disponibile, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità Portuale, non scenda in nessun momento al di sotto dell'80% di quello totale. Il mancato avviamento della manodopera temporanea richiesta dalle imprese utilizzatrici, causato dalla mancata osservanza della disposizione di cui sopra, nei casi più gravi e reiterati, può comportare la decadenza dall'autorizzazione dell'impresa fornitrice ed il suo obbligo al risarcimento dei danni arrecati alle imprese utilizzatrici richiedenti.
6. I ruoli dei lavoratori portuali devono essere mantenuti costantemente aggiornati e devono indicare tra l'altro, l'impresa utilizzatrice, il tipo di chiamata, le giornate complessive di avviamento dall'inizio dell'anno per ogni lavoratore, la disponibilità residua di manodopera.
7. L'impresa fornitrice è tenuta a predisporre prima dell'inizio dell'attività un regolamento che disciplini in dettaglio l'avviamento al lavoro, la modalità di chiamata, l'organizzazione del lavoro e le sanzioni disciplinari. Detto regolamento è soggetto all'approvazione dell'Autorità Portuale.
8. L'impresa fornitrice non può avviare lavoratori temporanei non richiesti dalle imprese utilizzatrici.
9. La fornitura di lavoro temporaneo è vietata nei seguenti casi:
 - per le mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di terzi;
 - per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per i lavori particolarmente pericolosi individuati con il D.M. 31 maggio 1999;
 - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
 - presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 12 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;

- presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con o senza diritto al trattamento d'integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
- a favore d'impresе utilizzatrici che non dimostrino all'Autorità Portuale di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6

Sostituzione dei lavoratori temporanei

1. L'impresa fornitrice è tenuta a sostituire i lavoratori avviati al lavoro temporaneo nei casi di malattia, infortunio permessi ed altre assenze giustificate da esigenze improcastinabili;
2. L'impresa utilizzatrice può chiedere la sostituzione del lavoratore temporaneo nei seguenti casi :
 - manifesta incapacità in relazione alle mansioni da svolgere;
 - inosservanza delle norme di legge e regolamentari relative alla sicurezza del lavoro e delle disposizioni contenute nei documenti di sicurezza di cui all' art.4 del D.Lvo 626/94 ed all' art.4 del D.Lvo 272/99;
 - danneggiamento dell'attività lavorativa dell'impresa utilizzatrice;
 - inosservanza delle indicazioni dettate dall'impresa utilizzatrice o fornitrice relative al lavoro da svolgere;
 - inosservanza dell'orario di lavoro.
3. La richiesta di sostituzione del lavoratore temporaneo deve essere trasmessa per conoscenza all' Autorità Portuale che ha la facoltà di richiedere rapporti dettagliati agli interessati e di svolgere appositi accertamenti.
4. In caso di contestazione del lavoratore l'impresa fornitrice, accertata la fondatezza della richiesta di sostituzione, provvede a sostituire il lavoratore.
5. Ai lavoratori temporanei avviati al lavoro presso le ditte utilizzatrici si applicano, oltre al contratto collettivo di lavoro unico di riferimento per i lavoratori dei porti, ed ai relativi accordi di 2° livello, anche il trattamento normativo, gli orari e le condizioni di lavoro previsti per i dipendenti delle stesse imprese utilizzatrici, qualora più favorevoli.

Articolo 7

Tariffe

1. Per ogni avviamento al lavoro di un lavoratore temporaneo, l'impresa utilizzatrice è tenuta a corrispondere all'impresa fornitrice una tariffa approvata e resa esecutiva con apposita ordinanza dell'Autorità Portuale, sentito il Comitato Portuale e la Commissione Consultiva, tenuto conto dell'offerta economica presentata in fase di gara da parte dell'aggiudicatario del servizio e di quanto riportato nel presente articolo, secondo la seguente formula:

T = (C + X + F + M + P) x ore di avviamento al lavoro, dove:

C = costo orario medio lavoratore temporaneo in orario ordinario al 4° livello con anzianità pari a 2,5 scatti in base al vigente C.C.N.L. e retribuzione di 2° livello ;

X = percentuale relativa alle spese amministrative e generali da indicare in sede di gara, comunque non superiore al 15 % di **C**;

F = contributo spese formazione pari al 3% di **C**;

M = percentuale relativa alla retribuzione delle giornate di mancato avviamento ed avviamento senza lavoro, pari al 4% di **C**;

P = margine di profitto dell'impresa da indicare in sede di gara non superiore al 10% di **C**;

2. Il costo orario del lavoro comprende il compenso base costituito da minimo tabellare, elemento distinto della retribuzione (E.D.R.), 2,5 scatti di anzianità, come da vigente C.C.N.L. unico dei lavoratori dei porti, (comprensivo di 13[^] e 14[^], oneri previdenziali e assicurativi etc.) e gli elementi della retribuzione di 2° livello comprensivi del premio di risultato; la somma di tutti gli elementi retributivi di 2° livello risultano non superiori al 15 % del compenso base medio di cui sopra come da vigente C.C.N.L.

3. L'Autorità Portuale recepisce nel provvedimento tariffario le maggiorazioni relative al lavoro straordinario, supplementare e le indennità di turno, così come previste dal C.C.N.L. e dalla contrattazione di 2° livello.
4. Nella formulazione della tariffa (T), come sopra precisato, si tiene conto dell'incidenza dei costi per avviamenti senza lavoro mediamente intervenuti e dell'incidenza dei costi per mancato avviamento, le cui giornate saranno comunque retribuite al lavoratore con una giornata di retribuzione media mensile prevista dal CC.N.L. di riferimento.
5. Al termine di ogni esercizio a cura dell'Autorità Portuale sarà verificata la congruità della tariffa alla luce dei risultati economici dell'impresa fornitrice e del monitoraggio del costo del lavoro e del non lavorato.
6. Le presenti disposizioni potranno essere riviste alla luce dell'attuazione dell'art.17 comma 15 della legge 84/94 in ordine alla normativa e alla retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori temporanei.

Art.8

Doveri dei lavoratori temporanei

Il prestatore di lavoro temporaneo deve svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro; quindi i lavoratori temporanei hanno gli stessi obblighi dei lavoratori dipendenti delle imprese presso le quali sono avviati in relazione all'organizzazione del lavoro, agli orari, alle disposizioni di servizio, alle mansioni affidate nell'ambito della qualifica assegnata. Ad essi si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'impresa fornitrice.

Art.9

Obblighi delle imprese utilizzatrici

Le imprese utilizzatrici devono:

- a) impiegare i lavoratori temporanei secondo le mansioni previste dalle declaratorie riportate nel C.C.N.L. di riferimento; in caso d'impiego del lavoratore in mansioni superiori, l'impresa utilizzatrice deve darne immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnandone copia al lavoratore, altrimenti essa risponde in via esclusiva delle differenze retributive;
- b) rispettare puntualmente il vigente C.C.N.L. unico dei lavoratori dei porti, le normative in materia del lavoro, ed in particolare sulla sicurezza, come previsto dai Decreti Legislativi 626/94 e 272/99;
- c) versare i corrispettivi dovuti entro 10 giorni dalla data della fattura; in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora saranno pari al tasso EURIBOR A 3 MESI LETTERA, maggiorato di due punti; in caso di ingiustificato mancato pagamento entro 90 gg dalla data della fattura, l'APA, su richiesta dell'impresa fornitrice, provvederà ad attivare il procedimento di sospensione dell'autorizzazione ex artt. 16/18 della Legge nei confronti dell'impresa inadempiente;;
- d) fornire, a facoltà dell'impresa fornitrice, prima d'ogni operazione, una garanzia proporzionata al pagamento delle prestazioni; eventuali contestazioni non danno diritto al richiedente di sospendere o ritardare i pagamenti dovuti per le prestazioni ricevute, fatte salve le tutele di legge; la sospensione dei pagamenti dà all'impresa fornitrice diritto all'escussione automatica delle garanzie, se prestate, senza che il richiedente possa opporre eccezioni di sorta;
- e) rispondere nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue funzioni; il lavoratore temporaneo inoltre non risponde dei danni arrecati all'impresa utilizzatrice ed ai dipendenti della stessa, salvo dolo o colpa grave; a tal fine dovrà stipulare idonea assicurazione per ogni tipo di danno a persone e/o cose, eventualmente provocato dal lavoratore temporaneo, con rinuncia alla rivalsa nei confronti dello stesso e dell'impresa fornitrice;
- f) comunicare, ai fini del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della L. 300/70;
- g) fornire la richiesta di lavoro/contratto di fornitura scritta così come indicato nel "Regolamento di chiamata ed avviamento al lavoro" predisposto dall'impresa fornitrice; la richiesta può prevedere, a facoltà dell'impresa utilizzatrice, il lavoro a turni continuativi o in orario contrattuale ordinario.

Le richieste le variazioni e le disdette, dovranno essere comunicate telefonicamente e confermate per fax presso la sede operativa dell'impresa fornitrice entro i termini indicati nel "Regolamento di chiamata ed avviamento al lavoro"; il richiedente sarà responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni contenute nella richiesta, in base alle quali, l'impresa fornitrice disporrà il proprio programma.

- h) All'impresa utilizzatrice cui sono state concesse le prestazioni e non se ne serva (o se ne serva con ritardo) sarà addebitato, con le modalità ed i tempi operativi che sono stati programmati dall'impresa fornitrice in esito alla richiesta presentata, il costo del personale rimasto inoperoso, calcolato nella misura di 1 turno completo per ciascun turno di avviamento senza lavoro.
- i) Rispondere in solido dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi eventualmente non adempiuti dall'impresa fornitrice.
- j) Non computare il prestatore di lavoro temporaneo nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;

Art.10

Obblighi dell' impresa fornitrice

L'impresa fornitrice deve:

- a) In via esclusiva, svolgere attività rivolte alla fornitura del lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali; nessun'altra attività può essere esercitata;
- b) garantire ai lavoratori, per le giornate di effettivo lavoro, l'applicazione del trattamento normativo e retributivo inderogabile determinato a livello nazionale con le modalità stabilite dall' articolo 17 comma 13 della legge 84/94 nel quadro dell'applicazione del contratto collettivo unico nazionale di riferimento, ed accordi integrativi con le OO.SS. territoriali e depositati presso l'Autorità Portuale; le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso l'impresa autorizzata si intenderanno regolate secondo le previsioni di cui all'art.17 comma 15 legge 84/94 previo accordo con le OO.SS. territoriali;
- c) contabilizzare in appositi fondi in bilancio i flussi di entrata derivanti dagli elementi **F** ed **M** del tariffario;
- d) assicurare con regolarità ed efficienza la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21 comma 1 lettera a) della legge 84/1994 che le richiedono avendone titolo e osservare nei confronti delle stesse l'obbligo di parità di trattamento secondo quanto previsto nel presente regolamento; l'impresa fornitrice non é responsabile di qualunque sospensione del servizio dovuta a caso fortuito od a causa di forza maggiore, maltempo, ragioni di sicurezza, astensioni dal lavoro del personale;
- e) rispettare le tariffe derivanti dall'applicazione dei criteri risultanti dal presente regolamento, ed eseguire la propria attività di fornitura di lavoro temporaneo nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa;
- f) ottemperare a tutte le richieste dell'Autorità Portuale finalizzate a rilevamenti statistici ed a particolari studi economici e ricerche di mercato, nonché fornire i dati e le notizie riguardanti l'organizzazione tecnico – amministrativa della società medesima, la consistenza e le qualifiche del personale avviato;
- g) osservare oltre alle prescrizioni di legge vigenti in materia, anche tutte le norme attuative o regolamentari emanate ed emanande al riguardo delle competenti Autorità centrali e locali;
- h) presentare all'Autorità Portuale, entro il mese successivo a quello di riferimento, un prospetto mensile riepilogativo contenente i seguenti dati :
 - numero di lavoratori in forza distinti per qualifica professionale ;
 - giornate di effettivo avviamento al lavoro per ogni singolo lavoratore;
 - giornate di malattia, infortuni, ferie, permessi, assenze ingiustificate ecc. per ogni singolo lavoratore;
 - riepilogo prestazioni erogate alle imprese e relativo fatturato ;
 - fruizione di lavoro temporaneo in qualità di soggetto a sua volta utilizzatore di prestazioni di lavoro temporaneo

Art.11

Aggiornamento professione e sicurezza

L'impresa fornitrice è tenuta ad organizzare corsi di preparazione ed aggiornamento professionale per i lavoratori temporanei con particolare riferimento alle esigenze di formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, attingendo da un apposito fondo inserito nel bilancio che sarà alimentato dalla voce "F" del tariffario di cui all'art.7 del presente Regolamento.

La formazione ed informazione sui rischi generici spetta alla ditta fornitrice di manodopera temporanea, quella sui rischi specifici del lavoro da effettuare, nonché per le mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale, spetta all'impresa utilizzatrice.

L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del lavoratore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

L'avviamento al lavoro dei lavoratori temporanei non può essere disposto, dall'impresa fornitrice, se il lavoratore non è stato formato ed informato sui rischi generici del lavoro da effettuare; l'impresa utilizzatrice non può avviare i lavoratori temporanei se non ha provveduto ad informarli dei rischi specifici.

Art.12

Copertura assicurativa, garanzie e canone annuale

L'impresa autorizzata è tenuta, a titolo di garanzia degli obblighi assunti nei confronti dell' Autorità Portuale a versare prima del rilascio dell'autorizzazione, un deposito cauzionale pari a 30.000 (trentamila) euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio dello Stato, ovvero a costituire una fideiussione bancaria o assicurativa del medesimo importo.

L'impresa autorizzata è tenuta al versamento all'Autorità Portuale di un canone annuale ammontante a 1.000 (mille) euro da corrisondersi entro il mese di aprile di ciascun anno.

Art.13

Sospensione revoca dell' autorizzazione e rinuncia anticipata da parte dell'impresa autorizzata

L'Autorità Portuale può procedere alla sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione, o, nei casi più gravi, procedere a revoca della stessa, allorché sia accertata la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata derivanti dalla normativa nazionale e/o del presente regolamento.

L'impresa autorizzata può rinunciare per giustificati motivi alla autorizzazione con preavviso di almeno 8 mesi, ferma restando la facoltà dell'Autorità Portuale di fissare un ulteriore termine massimo di 4 mesi.

L'Autorità Portuale può rivalersi sul deposito cauzionale (o sulla fideiussione bancaria o assicurativa) di cui al precedente articolo 12, per ogni onere conseguente a responsabilità per dolo o colpa dell'impresa fornitrice.

Art.14

Violazioni tariffarie

La violazione delle disposizioni tariffarie, approvate e rese esecutive con ordinanza di cui all'art.7 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5164 (cinquemilacentosessantaquattro) a euro 30987 (trentamilanovecentottantasette).

Art.15

Norme sanzionatorie

1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quello all'uopo autorizzato ex art. 17 L. 186/2000, ovvero che violi le disposizioni del presente regolamento, continua a trovare applicazione la L. 1369/60.
2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell'impresa utilizzatrice, nel caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 5 comma 4, previo

parere favorevole del lavoratore stesso, si considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoro a tempo indeterminato,

3. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con le sanzioni previste dall'art.10 comma 4 della legge n.196/1997.

Art. 16

Disposizioni finali

I lavoratori dell' impresa fornitrice saranno iscritti in appositi registri tenuti dall' Autorità Portuale ai sensi dell' articolo 24, comma 2 della legge 84/94.

L'impresa fornitrice è comunque sottoposta a vigilanza e controllo, ai sensi della Legge n. 84/94, da parte dell' Autorità Portuale che si riserva la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza della attività svolta.

La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme richiamate nel presente regolamento è affidata all'Autorità Portuale di Ancona.